



28 MAR. 1985

ARRIVO

Prot. n. 12557/8.24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO ED IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTA la legge 10 giugno 1985, n. 284, concernente il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide;

VISTO il Regolamento del Personale, adottato ed approvato, ai sensi dall'art.6, c.5° della legge 10 giugno 1985, n. 284, con D.M. del 10 ottobre 1985, reg. alla Corte dei conti il 14/XI/1985, Reg.10 PRES, f.n. 42;

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche al testo del citato Regolamento per facilitarne l'applicazione;

RITENUTA, anche, l'opportunità di adeguare i valori delle indennità previste all'art. 15;

SENTITE le Amministrazioni interessate;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al Regolamento del Personale citato nelle premesse come da testo allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì **28 MAR 1985**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Aluberti

IL MINISTRO DEL TESORO

[Signature]

IL MINISTRO PER LA
FUNZIONE PUBBLICA

[Signature]





Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ALLEGATO AL D.M. 28.3.1988

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

di cui all'art. 6, comma 5° della legge 10 giugno 1985 n. 284

C A P. I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il testo dell'articolo è sostituito con il seguente:

1. Il trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti impegnato nelle attività in territorio antartico è regolato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 10 giugno 1985, n. 284, dalle disposizioni che seguono.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, per "zona operativa" deve intendersi tutta la zona, a Sud del 60° grado di latitudine sud, compresa nell'area di applicabilità del trattato antartico.



AR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - ALLEGATO AL D.M. 28.3.1988

Art. 3 - Visita medica d'idoneità - Corsi di qualificazione ed addestramento -

Il testo dell'articolo è sostituito con il seguente:

1. Il personale potrà essere impegnato in attività da svolgersi in zona operativa solo previo conseguimento di giudizio di idoneità a seguito di visita medica e superamento di specifici corsi di qualificazione professionale e di addestramento, organizzati nell'ambito del Programma o giudicati equivalenti dal Responsabile dell'attuazione del Programma.
2. Detta visita medica dovrà essere volta ad accertare non solo l'idoneità fisica del dipendente allo svolgimento delle mansioni assegnate o da assegnare, ma anche la idoneità fisica e psichica in relazione alle particolari condizioni ambientali esistenti nel continente antartico.
3. Alle predette visite e allo svolgimento dei suindicati corsi si provvederà a cura del Responsabile dell'attuazione del Programma e con spesa a carico del Programma Antartide.



at



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RI
CERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - ALLEGATO AL D.M. 28.3.1988

C A P. II - Svolgimento del rapporto di lavoro in zona operativa

Art. 13 - Disciplina -

Il testo dell'articolo è sostituito con il seguente:

1. Ferme restando in materia disciplinare le norme proprie della carriera o del rapporto di lavoro del personale in zona operativa, il personale civile dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile della spedizione.
2. Il personale militare sarà alle dipendenze gerarchiche dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano, che svolge funzioni di comandante di corpo ai soli fini disciplinari tenuto conto della peculiare situazione locale e tramite questi, alle dipendenze funzionali del Responsabile della spedizione. Il suddetto personale conserva in ogni modo lo "status" militare, rimanendo soggetto alle Leggi ed ai Regolamenti militari ed osserva le disposizioni del presente regolamento solo se non in contrasto con quelle militari.
3. Per quanto concerne il precedente art. 11, 4° comma, lettera d), il comandante di corpo, nel campo dei provvedimenti disciplinari attribuibili al proprio livello è libero di disporre il rientro o meno del militare punito, sentito il parere del Responsabile della spedizione. Comunque ogni disposizione di rientro, conseguente ad una infrazione disciplinare, disposta dal comandante di corpo, ha carattere esecutivo.



AR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - ALLEGATO AL D.M. 28.3.1988

4. Per i comportamenti previsti nel precedente art. 11, 4° comma, lettera e), il rientro del militare sarà stabilito su concorde avviso del comandante del corpo e del Responsabile della spedizione.

5. Situazioni non contemplate dalle presenti norme relative al particolare "status" militare saranno risolte nell'ambito delle aree tecnico-operative o tecnico-amministrative competenti per materia.



AR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - ALLEGATO AL D.M.28.3.1988

C A P. III - Trattamento economico accessorio

Art. 15 - Trattamento di missione in Antartide

Il testo dell'articolo è sostituito con il seguente:

1. Al personale presente in zona operativa spetta, con decorrenza dal 1 dicembre 1987, a titolo di trattamento di missione in Antartide:
 - a) una diaria in dollari USA, da computarsi, in relazione ai giorni di presenza in zona operativa, secondo i criteri di cui al successivo secondo comma;
 - b) un'indennità giornaliera, per ogni giorno di servizio attivo sul territorio antartico, pari a dollari USA 78; detta indennità è onnicompensativa di prestazioni lavorative rese al di fuori dell'ordinario orario di servizio e/o particolari per la loro natura, anche rispetto a quelle normalmente svolte, e/o per le modalità e/o per le condizioni in cui vengono rese; detta indennità è inoltre, sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, connesso a prestazioni straordinarie e/o particolari, contemplate in questo regolamento, fruibile in forza di disposizione di legge, di regolamento o di contratto collettivo vigenti. Nel caso di cui al precedente art. 1, 2° comma, seconda parte, detta indennità è ridotta al 30%.I compensi di cui alle lettere a) e b) sono da intendersi al netto di ogni ritenuta di legge.

2. La diaria di cui al precedente 1° comma, lettera a) è computata secondo i seguenti criteri:



Ar



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - ALLEGATO AL D.M. 28.3.1988

periodo di presenza continuativa in zona operativa:	dollari USA:
- da 1 a 14 giorni	52
- " 15 " 30 "	87
- " 31 " 60 "	117
- " 61 " 90 "	146
- oltre 90 giorni	176

Nel caso di cui al precedente art. 1, 2° comma, seconda parte, detta indennità è ridotta al 60%.

3. Il pagamento dei compensi di cui ai commi precedenti avverrà secondo modalità operative da stabilirsi a cura del Responsabile dell'attuazione del Programma. Nel caso di esplicita richiesta del dipendente, detto pagamento potrà avvenire nei limiti delle disposizioni valutarie in vigore anche mediante accredito bancario in Nuova Zelanda o in altro Paese dell'emisfero australe.

4. Il viaggio di andata e di ritorno, tra la località utilizzata quale scalo ufficiale nel collegamento marittimo o aereo con il territorio antartico e la località di servizio in detto territorio, è organizzato a cura e con spesa a carico del Programma; nel caso di viaggio in nave è a carico dello stesso anche la fornitura del vitto.



AR